**TAR Veneto Sez. III n. 975 del 11 luglio 2012 – Pres. Di Nunzio – Est. Morgantini – Ric. Italia Nostra Onlus c. Ministero dell’Ambiente ed a.**

**V.I.A.** – provvedimento negativo – illegittimità – ripristino dello stato dei luoghi

*Qualora sia accertata l’illegittimità del provvedimento negativo di verifica di assoggettabilità a V.I.A. o di annullamento in via giurisdizionale dei provvedimenti adottati, l’Autorità dovrà provvedere a ripristinare lo stato dei luoghi e della situazione ambientale secondo la disciplina dettata dall’art. 29 del D. L.vo 152/2006. In relazione all’eventualità di tali successivi interventi dell’Autorità Amministrativa permane l’interesse di parte ricorrente.*

Fatto e diritto

Con il provvedimento impugnato è stata disposta l’esclusione dalla procedura di V.I.A. del progetto degli interventi di potenziamento e sviluppo delle infrastrutture di volo dell’aeroporto “Antonio Canova” di Treviso a condizione del rispetto di alcune prescrizioni.

1. Deve essere rigettata l’eccezione di tardività del ricorso formulata dal Ministero dell’ambiente.

Infatti il sessantesimo giorno utile per notificare il ricorso era sì il 24 Luglio 2011, ma si trattava di domenica.

Ne consegue che il termine era differito al successivo lunedì 25 Luglio 2011, che è il giorno in cui il ricorso è stato tempestivamente notificato.

2. Il Ministero dell’Ambiente e Aer Tre S.p.A. eccepiscono l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad Aer Tre S.p.A. medesima del ricorso.

Tale eccezione viene motivata in relazione alla circostanza che Aer Tre S.p.A. è la società concessionaria dello scalo aeroportuale di Treviso nel quale sono realizzati i lavori in questione, è il soggetto che ha predisposto la progettazione sottoposta a valutazione, è l’Amministrazione aggiudicatrice dei lavori ed è il soggetto che ha stipulato il contratto con l’A.T.I. aggiudicataria.

L’eccezione è infondata.

Infatti il secondo comma dell’art. 41 del codice del processo amministrativo stabilisce che il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla Pubblica Amministrazione che ha emesso l’atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell’atto stesso.

Il ricorso è stato ritualmente notificato al Ministero dell’Ambiente, Autorità che ha posto in essere il provvedimento impugnato ed al controinteressato Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, Amministrazione che ha richiesto la verifica di assoggettabilità alla procedura di V.I.A., così come la stessa E.N.A.C. è individuata nel provvedimento impugnato.

Quanto sopra non toglie che Aer Tre S.p.A. possa configurarsi come controinteressato cui il contraddittorio debba essere integrato.

Tuttavia l’intervento in giudizio di Aer Tre S.p.A. ha reso superfluo l’ipotetico ordine di integrare il contraddittorio.

3. Aer Tre S.p.A. eccepisce l’inammissibilità del ricorso per mancanza d’interesse.

Tale eccezione viene motivata con la circostanza che parte ricorrente non ha impugnato i provvedimenti di approvazione del progetto delle opere.

L’eccezione è infondata.

Infatti, come si desume da nota 14 Aprile 2011 prot. n° 47700, E.N.A.C. ha approvato il progetto esecutivo con la specifica prescrizione che l’avvio dei lavori è subordinato al parere del Ministero dell’Ambiente in merito alla verifica di assoggettabilità del progetto alla V.I.A..

Ne consegue che senza il provvedimento impugnato i lavori non possono essere eseguiti e parte ricorrente è appunto titolare dell’interesse a che i lavori non siano eseguiti in presenza di un provvedimento negativo di assoggettabilità a V.I.A., ma illegittimo.

Il perseguimento di tale interesse non richiede l’impugnazione anche dei provvedimenti con cui sono approvati i progetti, perché è possibile semplicemente richiedere, al fine di perseguire la tutela dell’ambiente, che il progetto sia sottoposto ad una legittima procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A..

Quanto sopra è altresì coerente con l’art. 29 del D. Lgs. n° 152 del 2006, da cui si desume proprio che i lavori non possono essere eseguiti senza che sia stata espletata una legittima procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A..

4. Aer Tre S.p.A. eccepisce l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d’interesse.

Tale eccezione viene motivata con la circostanza che i lavori sono stati eseguiti.

L’eccezione è infondata.

Infatti, qualora sia accertata l’illegittimità del provvedimento negativo di verifica di assoggettabilità a V.I.A. o di annullamento in via giurisdizionale dei provvedimenti adottati l’Autorità dovrà provvedere al ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale secondo la disciplina di cui all’art. 29 del D. Lgs. n° 152 del 2006.

In relazione all’eventualità di tali successivi interventi dell’Autorità Amministrativa permane l’interesse di parte ricorrente.

5. La decisione del ricorso deve tenere conto delle valutazioni espresse dal Consiglio di Stato con l’ordinanza n° 4460/2011 con cui è stata rigettata l’istanza cautelare.

In tale ordinanza è stato osservato che il gravato provvedimento contiene la prescrizione secondo cui il numero totale annuo di movimenti dei veicoli dallo scalo non dovrà subire aumenti rispetto al numero attualmente autorizzato e che non sussistono essenziali variazioni spaziali ed implicazioni territoriali dell’infrastruttura in esame.

Ne consegue che il progetto, per il quale è stato deciso di non procedere a valutazione d’impatto ambientale, non è idoneo a ledere gli interessi ambientali di cui parte ricorrente è portatrice.

Il collegio evidenzia sotto tale profilo che le opere progettate sono costituite da interventi di mero rifacimento della pista esistente, senza alcuna variazione della quantità e delle caratteristiche dei voli e senza alcuna alterazione degli attuali livelli d’impatto: interventi di manutenzione della pista di volo necessarie per garantire non già un incremento di traffico, ma per garantire il mantenimento della stessa apertura dello scalo, anche, per mera ipotesi, in caso di un solo volo giornaliero.

Quanto sopra è, tra l’altro, dedotto in modo specifico dalla stessa società di gestione dell’aeroporto con memoria in data 22 Maggio 2012.

Il collegio sottolinea che il progetto e la decisione impugnata di non sottoporlo a VIA rispettano il limite numerico dei voli annuo autorizzato, pari a 16.300, come risulta dal Decreto del Ministro dell’Ambiente in data 14 Maggio 2007.

È evidente che tale limite massimo di voli annuo deve essere rispettato dalla società di gestione dell’aeroporto, anche considerando che la sussistenza di tale limite annuo di voli è riconosciuto dalla stessa società di gestione dell’aeroporto.

Parte ricorrente evidenzia che il numero di movimenti registrato nell’anno 2010 è stato pari a 18.086, dunque superiore al limite autorizzato.

Tuttavia l’avvenuto superamento del limite numerico dei voli autorizzati non è imputabile al provvedimento impugnato, potendo semmai essere il motivo per avviare, da parte di chi ne abbia interesse, le diverse iniziative ritenute necessarie.

Il ricorso è dunque infondato.

La complessità della questione comporta la compensazione delle spese e degli onorari di giudizio.